

COMUNE DI OSPEDALETTO

(Provincia Autonoma di Trento)

PARERE DEL REVISORE

**sulla proposta di deliberazione della Giunta comunale avente ad oggetto
“Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi. Art. 3, comma 4, d.lgs
23/06/2011, n. 118. Anno 2019”**

Il sottoscritto, dott. Flavio Bertoldi, Revisore dei conti per il triennio 2018-2020 nominato con deliberazione del Consiglio comunale n. 34 del 29/11/2017,

- vista la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)”, che, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto; la stessa individua inoltre gli articoli del decreto legislativo 267 del 2000 che si applicano agli enti locali;
- visto il comma 1 dell'art. 54 della legge provinciale di cui al paragrafo precedente dove prevede che “In relazione alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale.”;
- considerato che ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D.lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, occorre provvedere, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento; in particolare, possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate mentre possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono

immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate;

- richiamato, inoltre, il principio contabile generale n. 9 della prudenza, in base al quale tutte le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, e in ogni caso prima della predisposizione del rendiconto con effetti sul medesimo, una ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare:
 - la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito;
 - l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno;
 - il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti;
- dato atto che, in base al principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011, la ricognizione annuale dei residui attivi e passivi consente di individuare formalmente:
 - a) i crediti di dubbia e difficile esazione;
 - b) i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;
 - c) i crediti riconosciuti insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo accertamento del credito;
 - d) i debiti insussistenti o prescritti;
 - e) i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione;

- f) i crediti ed i debiti imputati all'esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile all'esercizio in cui il credito o il debito è esigibile.
- vista la determina del Responsabile del Servizio finanziario di n. 14 del 09/04/2020 con la quale è stato effettuato un riaccertamento parziale dei residui 2019 di cui, conformemente al principio contabile 9.1 di cui all'allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011, la proposta di deliberazione in esame prende atto e ne recepisce gli effetti;
- ricevuta la bozza di proposta di delibera di Giunta comunale ed i seguenti allegati relativi all'operazione di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, al fine di adeguarli al principio generale della competenza finanziaria, mediante reimputazione agli esercizi futuri e variazione del Fondo Pluriennale Vincolato:
 - elenco dei residui attivi e passivi al 31/12/2019 riaccertati;
 - determinazione del fondo pluriennale vincolato nel bilancio di previsione 2020-2022 a seguito del riaccertamento ordinario dei residui alla data del 1 gennaio 2020 come di seguito indicato;

PARTE CORRENTE	
Residui passivi al 31/12/2019 cancellati e reimputati che non possono costituire fondo pluriennale vincolato	0,00
Residui passivi al 31/12/2019 cancellati e reimputati	22.692,29
Residui attivi al 31/12/2019 cancellati e reimputati	0,00
Differenza = FPV Entrata 2020	22.692,29

PARTE CAPITALE	
Residui passivi al 31/12/2019 cancellati e reimputati	171.051,64
Residui attivi al 31/12/2019 cancellati e reimputati	0,00
Differenza = FPV Entrata 2020	171.051,64

- variazioni al bilancio di previsione finanziario 2020-2022 come risultano dal seguente prospetto riassuntivo:

	<i>Competenza 2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>
<i>fondo pluriennale vincolato parte corrente</i>	22.692,29	0,00	0,00
<i>fondo pluriennale vincolato parte capitale</i>	171.051,64	0,00	0,00
<i>avanzo di amministrazione</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Titolo I</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Titolo II</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Titolo III</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Titolo IV</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Titolo V</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Titolo VI</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Totale variazioni entrate</i>	193.743,93	0,00	0,00
<i>Titolo I</i>	22.692,29	0,00	0,00
<i>Titolo II</i>	171.051,64	0,00	0,00
<i>Titolo III</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Titolo IV</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Totale variazioni spese</i>	193.743,93	0,00	0,00

Tutto ciò premesso, visto e considerato, il sottoscritto Revisore dei Conti esprime, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del TUEL, parere favorevole all'adozione da parte della Giunta comunale della deliberazione in oggetto, sussistendone i requisiti di congruità, coerenza ed attendibilità.

Trento, 30/04/2020

Il Revisore

dott. Flavio Bertoldi

Documento firmato digitalmente e inviato via Posta Elettronica Certificata (P.E.C.)